

Società

CONFERIMENTO d'AZIENDA

REGIME FISCALE degli AMMORTAMENTI

di Emanuele Rossi

QUADRO NORMATIVO

Per effetto della **L. 24.12.2007, n. 244**, a far data dal **1° gennaio 2008** il conferimento d'azienda può avvenire **esclusivamente** secondo un regime di **neutralità**.

Dispone, infatti, l'art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF 5276], che il soggetto conferente attribuisce alla **partecipazione** ricevuta il **valore fiscale del complesso aziendale conferito**, mentre il soggetto conferitario **subentra** nella posizione di quello conferente in ordine agli **elementi** dell'attivo e del passivo dell'azienda ricevuta. Relativamente al subentro da parte del conferitario, l'Agenzia delle Entrate con la **C.M. 4.3.2010, n. 8/E** ha chiarito che questo **non** riguarda la posta avviamento, il cui valore fiscale rimane in capo al soggetto conferente.

Una questione d'attualità è quella riguardante il **regime fiscale** degli **ammortamenti** stanziati sui **beni conferiti**.

Con la **R.M. 12.2.2002, n. 41/E**, l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione a favore di una **deducibilità pro rata temporis** della **quota di ammortamento** stanziata dal conferente. In relazione al rapporto tra il principio di derivazione del reddito e quello di neutralità fiscale dell'operazione di conferimento d'azienda, invece, l'AIDC di Milano, con la **norma di comportamento n. 178/2010**, si pone a favore di una **deducibilità piena** degli **ammortamenti non transitati a Conto economico**, per effetto di particolari scelte contabili della società avente causa, riferite al valore corrente dei beni conferiti.

CONFERIMENTO d'AZIENDA – NEUTRALITÀ FISCALE: al pari delle altre operazioni straordinarie, il conferimento d'azienda è un'**operazione fiscalmente neutrale**: ⁽¹⁾ il soggetto conferente attribuisce alla partecipazione ricevuta il costo fiscale dell'azienda conferita, mentre il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda ricevuta, facendo risultare da un **apposito prospetto** della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Mentre l'irrelevanza fiscale in capo al soggetto **conferente** è in **termini assoluti**, ai **plusvalori** emersi nella contabilità del conferitario per effetto del recepimento dei **maggiori valori di perizia**, può essere data **rilevanza** anche ai fini fiscali, optando per l'applicazione del **regime d'imposta sostitutiva** di cui al co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF 5276].

(1) Art. 176, D.P.R. 917/1986.

AFFRANCAMENTO dei MAGGIORI VALORI: con l'introduzione del co. 2-ter nell'art. 176, D.P.R. 917/1986, ad opera del co. 46, dell'art. 1, L. 24.12.2007, n. 244, il Legislatore ha modificato la disciplina fiscale del conferimento d'azienda, prevedendo la **possibilità** per il **soggetto conferitario** di vedersi riconosciuti i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni, tramite **opzione**, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui **maggiori valori iscritti in bilancio** agli elementi dell'attivo costituenti **immobilizzazioni** materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap. L'imposta viene applicata con un'aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di € 5 milioni, del 14% sulla parte dei

maggiori valori che eccede € 5 milioni e fino a € 10 milioni e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede € 10 milioni.

Il **riconoscimento** dei **maggiori valori** avviene, ai fini dell'ammortamento, sin dal periodo d'imposta nel corso del quale l'opzione viene esercitata, con l'avvertenza, però, che da tale regime di favore si **decade**, allorché il realizzo dei beni rivalutati avvenga **anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo** a quello dell'opzione. ⁽²⁾ Le specifiche tecniche per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986, sono state fornite con il D.M. 25.7.2008 [CFF 6214], nel quale viene peraltro previsto che le **differenze** tra i **valori civili e fiscali** relative ai **plusvalori** emersi possono essere assoggettate ad **imposta sostitutiva** anche **solo in misura parziale**. A tale proposito, il co. 2, dell'art. 1 del decreto in questione, specifica che in questi casi l'applicazione deve avvenire per **categorie omogenee** di **immobilizzazioni**, nel senso che una volta individuata la categoria, l'imposta va applicata sull'intero valore della stessa, e la **modalità di individuazione** della **singola classe** affrancabile sarà **diversa** a seconda che il plusvalore riguardi beni **immobili**, beni **mobili** o **immobilizzazioni**

immateriali. ⁽³⁾

Il regime d'imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986, è stato successivamente integrato dal disposto dell'art. 15, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2 [CFF 6219d]. Il co. 10 di detto articolo prevede la possibilità di **accelerare il processo di ammortamento**, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio all'**avviamento**, ai **marchi d'impresa** e alle **altre attività immateriali**, versando l'**imposta sostitutiva** di cui al co. 2-ter, dell'art. 176, in un'**unica soluzione**, nella misura massima del **16%**. In buona sostanza, **optando per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori** riconducibili alle immobilizzazioni immateriali, il soggetto avente causa nelle operazioni di aggregazione aziendale, può, pagando in unica soluzione un'imposta sostitutiva del 16%, ammortizzare i medesimi plusvalori anche in soli 10 anni, ⁽⁴⁾ in deroga al disposto dell'art. 103, D.P.R. 917/1986 ⁽⁵⁾ [CFF 5203]. Sempre ai sensi del co. 10, i plusvalori si intendono riconosciuti a partire dall'**inizio del periodo d'imposta nel corso** del quale è versata l'**imposta sostitutiva**, con l'avvertenza, però, che la deduzione «accelerata», può essere fatta valere solo a partire dal periodo d'imposta successivo.

ESEMPIO

Conferimento d'azienda effettuato nel 2009, con versamento dell'imposta sostitutiva del 16% nel Mod. Unico 2010, ai fini del riconoscimento di un plusvalore attribuibile ad avviamento pari a 100. Il conferitario potrà dedurre una quota di ammortamento sull'avviamento pari a 5,55 (1/18) nel Mod. Unico 2011 e pari a 10,00 (1/10) a partire dal Mod. Unico 2012.

Ancora, il successivo co. 11 prevede che le disposizioni di cui al co. 10 possano essere applicate **anche** ai fini del **riallineamento di plusvalori** relativi ad **attività diverse**, da quelle contemplate dal co. 2-ter, dell'art. 176 (sostanzialmente immobilizzazioni finanziarie e beni merce). A tale fine, però, anziché applicare un'imposta sostitutiva, i plusvalori vanno assoggettati a tassazione con **aliquota ordinaria, versando in un'unica**

soluzione l'importo dovuto. Fanno eccezione i plusvalori relativi a crediti, il cui affrancamento va effettuato mediante pagamento dell'imposta sostitutiva richiamata dal co. 10, nella misura però del 20%.

DISCIPLINA FISCALE dell'AVVIAMENTO: come susposto, il conferimento d'azienda è un'operazione fiscalmente neutrale sia per il conferente che per

⁽²⁾ È il co. 2-ter a prevedere che, in caso di decadenza, dalle maggiori imposte liquidate per effetto del ritorno all'«originario» valore fiscale, vada decurtata l'imposta sostitutiva a suo tempo versata, ai sensi degli artt. 22 e 79, D.P.R. 917/1986 [CFF 5122 e 5179].

⁽³⁾ Per maggiori approfondimenti, E. Rossi, «Operazioni straordinarie – Pagamento dell'imposta sostitutiva – Decreto attuativo», ne «La Settimana fiscale» n. 34/2008, pag. 30.

⁽⁴⁾ Le originali parole «non superiore ad un nono» sono state sostituite dalle «non superiore ad un decimo» dall'art. 2, co. 59, D.L. 29.12.2010, n. 225, conv. con modif. dalla L. 26.2.2011, n. 10, il quale dispone che dette modifiche rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per l'anno 2011.

⁽⁵⁾ Il quale prevede, invece, per l'avviamento e per i marchi d'impresa una deducibilità spalmata in 18 anni.

il conferitario, con possibilità per quest'ultimo di dare **rilevanza fiscale ai plusvalori** emersi, con le modalità già evidenziate. Si ipotizzi il caso in cui Alfa S.r.l. abbia in precedenza conferito in Beta S.r.l. un compendio aziendale con emersione di plusvalori latenti, tra i quali l'avviamento, e che Beta abbia allineato detti plusvalori, optando per il regime d'imposta sostitutiva ex co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986. Si supponga, ancora, che Beta proceda a conferire detto compendio aziendale in Gamma S.r.l. A tale proposito, con la C.M. 3.3.2009, n. 8/E, par. 3.4 è stato chiarito che l'operazione di conferimento d'azienda eseguita ai sensi dell'art. 176, D.P.R. 917/1986 **non** costituisce una **fattispecie «realizzativa»**, nel senso che non rappresenta un'ipotesi di decadenza dal regime fiscale del riallineamento. Tale secondo passaggio, quindi, fa rimanere **inalterato il costo fiscale** del compendio aziendale oggetto di trasferimento, fatta eccezione però per l'avviamento. Secondo l'Agenzia delle Entrate, ⁽⁶⁾ infatti, il costo fiscale della posta avviamento rimane in capo al soggetto conferente (Beta); specularmente Gamma prenderà in carico il compendio aziendale ad un valore fiscale al netto del costo fiscale dell'avviamento, il quale (fiscalmente) è rimasto in capo a Beta, che procederà a dedurlo secondo i dettami del regime d'imposta sostitutiva precedentemente optato.

Chi scrive ritiene di aderire alla tesi dell'Agenzia delle Entrate. Secondo la prassi contabile l'**avviamento** è **iscrivibile** in bilancio solo se **acquisito a titolo oneroso** e solo se da questo derivano **benefici economici futuri**. Nel primo passaggio, Beta riceve da Alfa un *quid plus* che iscrive a titolo di avviamento; nel momento in cui Beta conferisce a sua volta il compendio aziendale, l'avviamento viene stornato non per dare conto del suo trasferimento a terzi, ma perché sono venuti meno i presupposti per la sua iscrizione in bilancio. L'elisione dell'avviamento in capo a Beta, quindi, deriva da un processo di carattere meramente estimativo. Per capire appieno tale assunto, occorre rifarsi ai Principi contabili internazionali. Secondo lo las 38, l'avviamento è un'**attività immateriale a vita utile indefinita**, soggetta a *impairment test* periodico. Tale posta, anziché essere ammortizzata, è soggetta in poche parole ad una **verifica annuale** circa la sua eventuale perdita di valore. Come viene effettuata tale verifica? Mediante il raffronto tra il valore contabile iscritto in bilancio ed il relativo valore recuperabile, costituito dall'attualizzazione dei flussi di cassa che ci si aspetta di ricevere dall'unità produttiva cui

l'avviamento è riferibile. Tornando al compendio aziendale oggetto di conferimento, costituente la nostra *cash generating unit*, il **trasferimento** dello stesso a terzi comporta, in termini di *impairment test* periodico, l'**azzeramento della posta contabile** avviamento. Quanto detto vale non solo per i soggetti tenuti all'adozione dei Principi contabili internazionali, ma anche per quelli esclusi dagli las, in virtù del disposto del co. 1, n. 3, dell'art. 2426 c.c., secondo cui: «*l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore*». La differenza con la prassi internazionale sta, infatti, solo nella «procedimentalizzazione» dell'accertamento della perdita di valore, essendo anche i soggetti non las obbligati alla svalutazione.

Dall'altra, poiché l'operazione di conferimento d'azienda è fiscalmente irrilevante, il soggetto conferente dovrà conservare, in relazione all'*asset* avviamento, il **medesimo regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento**. Tornando all'esempio, dunque, Beta continuerà a dedurre i «diciottesimi» restanti per via extra contabile, ai sensi dell'art. 103, co. 3-bis, D.P.R. 917/1986. Gamma, dalla sua, ove avesse allocato in bilancio parte del plusvalore emerso ad avviamento, procederà, se del caso, al riconoscimento fiscale del plusvalore in questione optando per uno dei regimi d'imposta sostitutiva evidenziati in precedenza.

DISCIPLINA FISCALE degli AMMORTAMENTI:

nell'ambito delle operazioni di conferimento d'azienda, una tematica rilevante è costituita dalla **disciplina fiscale** degli **ammortamenti** relativi ai **beni conferiti**. Due sono le problematiche aperte:

- la rilevanza fiscale dell'**ammortamento** stanziato **pro rata temporis** da parte del **conferente**, in merito ai beni appartenenti al complesso aziendale conferito;
- la deducibilità o meno degli **ammortamenti non transitati a Conto economico**, per effetto di particolari scelte contabili della società avente causa, riferite al valore corrente dei beni conferiti.

Riguardo al primo punto, la questione è se, tra le scritture di chiusura effettuate dal soggetto conferente all'atto del conferimento, trovino rilevanza fiscale gli eventuali ammortamenti stanziati *pro rata temporis* a Conto economico. In poche parole, posto un conferimento d'azienda avente efficacia giuridica 30.6.2010, gli eventuali

⁽⁶⁾ C.M. 4.3.2010, n. 8/E.

ammortamenti stanziati a Conto economico da parte del soggetto conferente per 181/365 (giorni) del totale, hanno anche rilevanza da un punto di vista fiscale? Da ultimo l'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 12.2.2002, n. 41/E, è intervenuta a favore della deducibilità *pro rata temporis* da parte del conferente, a patto però che detto metodo, scelto in alternativa all'imputazione delle quote di ammortamento *pro quota* ovvero alla non imputazione delle stesse, venga applicato **uniformemente per tutti i beni conferiti**. A parere di chi scrive, poiché l'art. 176, D.P.R. 917/1986 riprende sostanzialmente la disciplina già accolta nell'art. 4, D.Lgs. 358/1997 [CFF 5642] (norma già in vigore, al momento della pubblicazione della R.M. 41/E/2002), ampliandone l'ambito applicativo e accogliendo le modifiche rese necessarie dall'introduzione dell'Ires, gli ammortamenti stanziati *pro rata temporis* da parte del conferente, rimangono deducibili anche nell'odierno regime di neutralità fiscale. Ciò a patto che lo stesso criterio di imputazione *pro rata temporis* venga adottato anche dal conferitario per l'annualità interessata dal conferimento.

Riguardo al secondo punto, il problema è il seguente: posto che l'art. 176, D.P.R. 917/1986 prevede il **subentro** da parte del **conferitario** nella **posizione** del conferente, in ordine agli elementi attivi e passivi conferiti, come si raccorda il principio di neutralità fiscale, con quello di derivazione del reddito, quando lo stesso conferitario a causa di scelte di carattere contabile ovvero valutative, si trova a far transitare a Conto economico un ammortamento inferiore a quello che sarebbe stato il *quantum deducibile* in capo al conferente?

Secondo l'AIDC di Milano, che si è pronunciata sull'argomento con la norma di comportamento n. 178/2010, quando il **minor valore transitato a Conto economico** è causato da **scelte contabili** ovvero **valutative, diverse** da quelle relative ad

un allungamento del piano di ammortamento, ben può il conferitario procedere ad una **deduzione extracontabile** ai sensi dell'art. 109, co. 4, lett. b), D.P.R. 917/1986 [CFF 5209], al fine di dedurre il differenziale in oggetto.

NORMA di COMPORTAMENTO n. 178/2010 dell'AIDC di MILANO: come noto, in sede di conferimento d'azienda o di singolo ramo, il soggetto **conferitario** procede al **recepimento** degli **elementi attivi** e **passivi** provenienti dal soggetto conferente, secondo la tecnica dei «**saldi aperti**» ovvero quella dei «**saldi chiusi**».

Con la prima, il conferitario procede all'**iscrizione separata** del bene e del relativo fondo ammortamento; con la seconda, procede direttamente all'**iscrizione del valore netto contabile** del bene.

Di tutta evidenza è il fatto che il recepimento o meno dei maggiori o minori valori di perizia, (7) prescinde dall'adozione da parte del soggetto conferitario del metodo dei «saldi aperti» ovvero di quello dei «saldi chiusi». Cambia solo la **modalità di contabilizzazione**.

Poiché l'art. 176, D.P.R. 917/1986 prevede il subentro da parte del conferitario nella posizione del conferente, il problema sorge quando il **recepimento** avviene **non a valori contabili**, ma per un **minore valore di perizia**, stante il fatto che l'ammortamento stanziato a Conto economico sarà sempre inferiore a quello che sarebbe stato il *quantum deducibile* in capo al conferente. Un esempio aiuterà a comprendere meglio quanto asserito: si ipotizzi il caso in cui la società Alfa conferisca un ramo d'azienda nella società Beta, in cui è ricompreso un bene con costo storico pari a 100. Per semplicità si omette la problematica degli ammortamenti stanziati *pro rata temporis* da parte del conferente, dando efficacia 1° gennaio al conferimento effettuato. Di seguito si riportano i dati.

SOCIETÀ CONFERENTE

Costo storico	100
Coeff. amm.to fiscale	20%

Piano di ammortamento originario

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6
Ammortamento	10	20	20	20	20	10

(7) Chi conferisce beni o crediti in società (in particolare un complesso di beni organizzati quali l'azienda) deve procedere all'atto del conferimento una relazione giurata da parte di un esperto ex art. 2465 c.c., in caso di conferitaria S.r.l., ovvero ex art. 2343 c.c., in caso di conferitaria S.p.a.

SOCIETÀ CONFERITARIA

Ipotesi:

- Efficacia conferimento: 1° gennaio dell'anno 5
- Iscrizione con tecnica a «saldi aperti»
- Recepimento di un valore di perizia pari a 15 (riduzione costo a 85)

Piano di ammortamento

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6
Originario	10	20	20	20	20	10
Conferitaria	—	—	—	—	10	5
Differenziale					10	5

Secondo l'AIDC di Milano, ⁽⁸⁾ ben potrà la società conferitaria per gli anni 5 e 6 procedere a dedurre il differenziale per via extracontabile ai sensi dell'art. 109, co. 4, D.P.R. 917/1986, secondo il quale sono deducibili i componenti negativi di reddito che pur non essendo imputabili a Conto economico sono deducibili per disposizione di legge. Prosegue l'AIDC sostenendo che la **deduzione per via extracontabile non è possibile** quando il **minor valore transitato a Conto economico** deriva da un **processo di carattere estimativo**, riguardante l'allungamento del piano di ammortamento. Chi scrive è pienamente d'accordo con tale applicazione virtuosa del principio di derivazione del reddito espressa

dall'AIDC: ove la conferitaria allunghi il piano di ammortamento in base ad una corretta applicazione della prassi contabile, il principio di derivazione del reddito di cui all'art. 83, D.P.R. 917/1986 [CFE 5183], vincola ad una **deduzione dei soli componenti** di reddito transitati a Conto economico. L'applicazione dell'art. 109, co. 4, D.P.R. 917/1986, infatti, opera solo in casi eccezionali di mancata imputazione per disposizione di legge, stante l'avvenuta **abrogazione** dell'ordinario **meccanismo di deduzione extracontabile** di cui al **Quadro EC** del Modello Unico.

Sul punto si rende comunque necessaria una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

⁽⁸⁾ Norma di comportamento n. 178/2010, cit.